

Codice A1814B

D.D. 20 ottobre 2022, n. 3209

Autorizzazione idraulica n° 1838 per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con lavori di consolidamento della sponda del fiume Bormida di Spigno attraverso la costruzione di un muro di contenimento, in Località Cascina Piana, nel Comune di Mombaldone (AT). Richiedente: Sig. Roberto Salpetre.



ATTO DD 3209/A1814B/2022

DEL 20/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1838 per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con lavori di consolidamento della sponda del fiume Bormida di Spigno attraverso la costruzione di un muro di contenimento, in Località Cascina Piana, nel Comune di Mombaldone (AT). Richiedente: Sig. Roberto Salpetre.

Con nota inviata via PEC dal tecnico incaricato Ing. Giovanni Guglieri in data 04/07/2022 (ns. prot. n° 28034/A1814B del 04/07/2022), il Sig. Roberto Salpetre, *omissis* in qualità di committente dei lavori, presentava richiesta di rilascio autorizzazione idraulica per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con lavori di consolidamento della sponda del fiume Bormida di Spigno attraverso la costruzione di un muro di contenimento sulla sponda idrografica destra del fiume Bormida di Spigno, in Località Cascina Piana.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC, sono allegati gli elaborati progettuali (progetto definitivo) in formato digitale, costituiti da Relazione tecnico-descrittiva, estratto catastale e planimetria, elaborati rilievo stato attuale edificio, elaborati progetto, elaborati comparazione, documentazione fotografica stato attuale, planimetria di progetto quotata e sottoscritti digitalmente dall'Ing. Giovanni Guglieri con studio in Monastero Bormida (AT), comprensivi delle integrazioni pervenute in data 13/10/2022, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune di Mombaldone (AT), cui è stato inviato con ns. nota n° 32862 del 29/07/2022 per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni o opposizioni di sorta.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato fiume Bormida di Spigno, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 3 è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

Il progetto in esame prevede il consolidamento della sponda del Fiume Bormida di Spigno attraverso la costruzione di un muro di contenimento in c.a., soprastante l'esistente muro spondale in adiacenza all'edificio di proprietà del Sig. Roberto Salpetre avente una lunghezza di 16.00 metri e altezza di circa 5.00 metri.

In data 11/08/2022 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che le opere di cui trattasi assolvono la finalità di difesa dell'edificio di abitazione e di protezione spondale da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

L'opera in oggetto non è soggetta alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006", in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di "opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua" ed in dette tipologie rientrano le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Bormida di Spigno fermo restando l'osservanza delle prescrizioni qui elencate e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento:

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 in quanto il fiume Bormida di Spigno è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n° 3.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visti gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000;
- vista la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del PAI) e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;

- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- vista la Determinazione Dirigenziale n° 1717 del 04/11/2005;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 ed il Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” il Sig. Roberto Salpetre ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza del territorio con lavori di consolidamento della sponda del fiume Bormida attraverso la costruzione di un muro di contenimento sulla sponda idrografica destra del fiume Bormida di Spigno, in Località Cascina Piana, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all’istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall’alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d’alveo;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell’attuale piano campagna;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità dell’opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d’arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all’attuale quota del piano campagna;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l’interferenza con l’alveo interessato;
- è consentita la rimozione/taglio della vegetazione esclusivamente nel tratto interessato dalla realizzazione degli interventi oggetto della presente autorizzazione;
- le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell’art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non

interessati dall'intervento;

- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
- le sponde, l'alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ripristinare lo stato dei luoghi;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* l'inizio (con anticipo di almeno 7 giorni) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- sarà onere del richiedente assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati di allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
- è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
- il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- nel Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, il progettista incaricato dovrà dichiarare di avere ottemperato a quanto indicato nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 e nella Circolare Esplicativa del 21 gennaio 2019, n° 7; in particolare dovrà specificamente dichiarare che:
 - le analisi di progetto sono basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini definite in base alla tipologia dell'opera o dell'intervento ed alle previste modalità esecutive;
 - con riferimento al punto precedente, nel caso la progettazione sia basata su preesistenti indagini e prove documentate, il progettista dovrà dichiararlo, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali;
 - per quanto riguarda il muro esistente, sono stati considerati i fenomeni erosivi localizzati in dipendenza dal regime delle acque e delle caratteristiche dei terreni e del manufatto tenendo in debita considerazione la massima profondità di scalmamento che potrà essere raggiunta in seguito

all'erosione esercitata delle acque del fiume Bormida di Spigno.

- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche–idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui; il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 35210/A1814B del 16/08/2022;
- la presente autorizzazione ha **validità di 3 (tre) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Giuliana CAPITOLO
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli